

CITTÀ DI
VENEZIA

Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Regolamentazione della circolazione sul cavalcavia superiore nel giorno 25 ottobre 2023 – Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che:

- in data 03/10/2023 è accorso un grave incidente stradale sul cavalcavia superiore di Mestre all'altezza del tratto caratterizzato dall'intersezione tra i flussi veicolari provenienti dal centro di Mestre e quelli provenienti da Venezia;
- è emersa la necessità di emettere apposito provvedimento volta inibire la circolazione sul cavalcavia superiore nel giorno 25 ottobre 2023, dalle ore 13.00 alle ore 16.00;

Considerato che attualmente, a seguito dell'emissione dell'ordinanza dirigenziale n° 672/2023, il cavalcavia è dedicato al transito dei veicoli provenienti da Venezia e diretti verso l'A57 o Marghera, bypassando per il centro di Mestre;

Rilevato che si rende necessario eseguire accertamenti peritali urgenti con adeguate condizioni di sicurezza;

Riconosciuto:

- che a seguito della chiusura, al fine di evitare forti rallentamenti, si rende necessario indirizzare i veicoli verso San Giuliano, tramite apposita segnaletica, per raggiungere la tangenziale A57 o il centro di Mestre, e verso via delle Industrie per poter raggiungere Marghera o l'A57 da via dell'Elettricità;
- che eventuali veicoli che non avessero visualizzato le precedenti indicazioni potranno comunque invertire il percorso in direzione di San Giuliano attraverso il Troso;
- È di prioritaria importanza evitare l'arrivo di veicoli pesanti sulla corsia di adduzione al centro di Mestre;

Valutato quindi necessario procedere ad una ridistribuzione dei flussi veicolari e quindi ad una ridefinizione delle prescrizioni attualmente in essere;

Visti:

- L'ordinanza dirigenziale n.627/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020.

ORDINA

- 1. A partire dalle ore 13:00 e fino alle ore 16:00 del giorno 25 ottobre 2023 è inibito il transito veicolare sul cavalcavia superiore di Mestre, di collegamento tra la SR 11 e l'A57.**
- 2. di segnalare le seguenti variazioni alla circolazione e deviazioni per Marghera e per la tangenziale A 57:**
 - 1.1 per i veicoli provenienti dal Ponte della Libertà o da via dell'idraulica e percorrenti la SR 11 presegnalare il divieto di transito sul cavalcavia superiore e segnalare la deviazione verso San Giuliano per raggiungere l'A57 tangenziale ed il centro di Mestre;
 - 1.2 alla rotonda sita all'intersezione con via delle Industrie per i veicoli provenienti da via Torino o dalla SR 11, segnalare il divieto di transito in direzione della SR11 per i veicoli di massa massima superiori a 3,5t ad eccezione di quelli con destinazione il centro di Mestre e la deviazione verso via delle Industrie;
 - 1.3 lungo via delle Industrie, dalla succitata intersezione e fino a via della Pila è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo;
 - 1.4 Per i veicoli percorrenti la SR 11 prima del cavalcavia di adduzione al centro di Mestre, segnalare la deviazione verso il Troso, per invertire la marcia in direzione di San Giuliano e quindi l' A57;
- 2 È fatto divieto ai veicoli dell'impresa che sta effettuando le lavorazioni di riqualificazione del viadotto di cui all'ordinanza dirigenziale n° 672/2023, di movimentare ogni veicolo al di fuori dell'area di cantiere.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 13:00 alle ore 16:00 del giorno 25/10/2023.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura delle competenti ditte esecutrici dei lavori (TES S.p.A. 392 2337972 - COSTRUZIONI SEMENZATO S.r.l. 335 6521905) , della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la prescritta segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini

